

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 184)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1955

Autorizzazione della spesa di lire 80.000.000 per i lavori di completamento della « Casa d'Italia » in Buenos Aires

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 12 febbraio 1955, n. 78, venne stanziata la somma di lire 132 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento della « Casa di Italia » in Buenos Aires.

Tale stanziamento, sebbene considerevole, si è purtroppo rivelato insufficiente a raggiungere lo scopo in quanto i preventivi sui quali venne basata la concessione dei fondi, esatti allorquando furono compilati, sono stati largamente superati dal vertiginoso aumento dei costi dei materiali e dei salari verificatosi in Argentina in questi ultimi anni in conseguenza delle vicissitudini politico-economiche di quel Paese.

Da un sopralluogo effettuato a suo tempo, dagli architetti progettisti dell'opera, risultò che per portare a termine i lavori sareb-

bero occorsi almeno altri sei milioni di pesos pari ad oltre ottanta milioni di lire.

Data la grande importanza che riveste per la nostra collettività in Argentina il completamento della Casa d'Italia in Buenos Aires, sia da un punto di vista del prestigio nazionale, sia per lo sviluppo delle nostre posizioni culturali in quel Paese; dato che nella Casa, alla quale è anche annesso un teatro, troverebbero degna sede anche numerosi Enti italiani, è stata presa la determinazione di promuovere un apposito disegno di legge per autorizzare la spesa relativa, alla quale viene fatto fronte attingendo alle disponibilità nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957-1958, di cui alla legge 24 giugno 1958, numero 637.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 80.000.000 (ottanta milioni) per i lavori di completamento della « Casa d'Italia » in Buenos Aires.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58, di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.